
Regolamento
di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta
modifica del 29 novembre 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento di applicazione della legge federale sull'imposta federale diretta del 18 ottobre 1994 è modificato come segue:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo
RLIFD

Autorità competente per il conteggio dell'imposta alla fonte
(art. 89 LIFD)

Art. 2 marginale

Art. 4 cpv. 5

⁵L'Ufficio esazione e condoni è designato quale autorità competente per la riscossione, la garanzia e il condono dell'imposta. Egli è inoltre competente per procedere alla pubblicazione ufficiale dei termini generali di scadenza e di pagamento dell'imposta federale diretta.

Vigilanza (art. 104b)**Art. 4a marginale****Art. 10 cpv. 2**

²La procedura semplificata per casi bagattella è applicabile, di principio, a tutti i casi di lieve entità di cui agli articoli 153a, 175 e 176 LIFD, ove il contribuente, rispettivamente l'erede, abbia chiesto l'applicazione di questa procedura, abbia firmato il verbale di audizione e gli importi non dichiarati non superino (condizioni cumulative):

- a) 10'000 franchi di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 100'000 franchi;
- b) 200'000 franchi di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di 2'000'000 franchi.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.

Bellinzona, 29 novembre 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Raffaele De Rosa**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**
